

I riflessi delle elezioni politiche del 2024 su identità nazionale e forma di governo di Taiwan

di Roberto Toniatti

Abstract: *The reflexes of the 2024 political elections on the national identity and the form of government of Taiwan* – The article illustrates the results of the 2024 parliamentary and presidential elections held in Taiwan and it discusses to what extent the results affect the country's relationship with mainland China and the evolution of its form of government.

Keywords: Taiwan; national identity; form of government; elections; One Country, Two Systems.

1. Introduzione

L'interesse per le recenti elezioni politiche generali (presidenziali e parlamentari) di Taiwan¹ del 13 gennaio 2024 si manifesta per più di una prospettiva di rilievo comparatistico.

In primo luogo, le elezioni confermano la propria rilevanza in base al fattore che è stato oggetto della maggior parte dei commenti immediati, in ragione del significato dell'esito elettorale rispetto ai rapporti dell'isola con la Repubblica Popolare di Cina, che ne reclama l'appartenenza al sistema nazionale unitario. Si tratta, pertanto, di una prospettiva di rilievo nel quadro del diritto internazionale, delle relazioni internazionali e, più precisamente, della geopolitica, avuto riguardo non solo ai rapporti bilaterali fra le cosiddette «due Cine» ma anche, e soprattutto, a quelli intercorrenti con gli Stati Uniti.²

Questa linea di analisi, tuttavia, offre interessanti spunti di riflessione comparata anche in una diversa direzione, segnatamente quella che concerne sia l'*an* dell'unificazione delle due Cine – anche in considerazione delle diversità dell'identità di Taiwan –, sia anche il *quomodo*, ossia le modalità

¹ Utilizziamo la denominazione corrente di Taiwan anziché quella ufficiale di Repubblica di Cina (con diffuso acronimo *ROC*, *Republic of China*), sia per rispetto dell'odierna autentica identità dell'ordinamento, che ha maturato una autoconsapevolezza di sé che è andata ben oltre l'assetto originario risalente all'esito della guerra civile (1927-1949), sia per la difficoltà oggettiva di considerarlo, realisticamente, sostitutivo della Repubblica Popolare di Cina (con diffuso acronimo *PRC*, *People's Republic of China*), come si preciserà nel testo.

² Per un utile inquadramento della complessa questione geopolitica di Taiwan, definita "l'isola che (non) c'è", rinviamo al fascicolo monografico della rivista *Domino*, num. 1 del 2024.

organizzative con le quali l'eventuale unificazione possa configurarsi nel contesto dell'ordinamento della Repubblica Popolare con margini di autonomia per Taiwan adeguati e, soprattutto, condivisi.

In secondo luogo, le elezioni sono rilevanti ai fini del consolidamento di un assetto istituzionale di democrazia costituzionale pluralista, in un'accezione di conformità con la trasposizione e l'adattamento alla realtà asiatica e, in particolare, alla cultura cinese, del modello euro-atlantico: anche quest'ultimo profilo è relativamente rilevante di per sé, ma lo è soprattutto in un'ottica comparata, al fine della classificazione delle forme di stato e di governo nell'area del Sud-Est asiatico.

Entrambe le prospettive, dopo alcune note introduttive direttamente connesse alla recente cronaca elettorale, saranno oggetto di qualche ulteriore riflessione,

2. Le elezioni: i risultati

La competizione elettorale del 13 gennaio 2024 ha riguardato l'elezione sia del Presidente, sia dell'Assemblea Nazionale e dei suoi 113 parlamentari.

I candidati alla funzione presidenziale – in un sistema elettorale disciplinato secondo il criterio *first past the post* – sono stati Lai Ching-te, del Partito Democratico Progressista (*Democratic Progressive Party*, DPP) – il vincitore –, Hou Yu-ih, del *Kuonmintang* (KMT), e Ko Wen-je, del Partito Popolare di Taiwan (*Taiwan People's Party*, TPP).³ Precisiamo anche che il candidato vincente, Vicepresidente in carica, aveva il sostegno della Presidente uscente Tsai Ing-wen, impossibilitata a candidarsi dopo due mandati consecutivi. È meritevole di menzione che il DPP, di conseguenza, sia riuscito a vincere tre elezioni presidenziali successive.⁴

Diverso, invece, è stato l'esito delle elezioni parlamentari: il Kuonmintang si è affermato come primo gruppo parlamentare, con 52 seggi (con un incremento di 14), seguito dal PDD con 51 seggi (e una perdita di 10, che succede ad una precedente perdita di 7 seggi già subita nel 2016) e dal PPT, che ha ottenuto 8 seggi (guadagnandone 3), mentre 2 seggi sono stati attribuiti agli Indipendenti (che ne hanno persi 3).

L'affluenza è stata del 71,86%, in calo del 3,04%.

Nel complesso, dunque, un risultato che si presta ad essere interpretato, da un lato, come conferma dell'orientamento degli elettori tendenzialmente favorevole a sostenere prioritariamente l'identità taiwanese, secondo l'indirizzo proprio del candidato Presidente del DPP e del DPP (nonché della Presidente uscente) – nei termini che preciseremo –, mentre, dall'altro, come inevitabile riflesso del maggior consenso al distinto programma soprattutto di un partito di opposizione (il KMT) su temi legati ai problemi dello sviluppo economico, ai lamentati bassi livelli salariali, alla critica scarsità di alloggi.⁵

³ I risultati elettorali sono stati in favore di Lai Ching-te, con il 40,05% dei voti, mentre Hou Yu-ih ha conseguito il 33,49% e Ko Wen-je il 26,46%.

⁴ Ricordiamo anche che la candidata alla Vicepresidenza è stata Hsiao Bi-khim, già responsabile della rappresentanza di Taiwan negli Stati Uniti.

⁵ Per maggiori informazioni in argomento si rinvia a *Taiwan's elections are about more than China. The ruling party cannot win on cross-strait policy alone*, in *The Economist* (Jan

3. Il significato delle elezioni e la questione dell'identità taiwanese

Una compiuta e rigorosa analisi del voto sarà certamente condotta dalla ricerca politologica con i suoi sofisticati metodi di analisi, anche di natura quantitativa. In questa sede ci limitiamo ad una valutazione *prima facie* dell'impatto delle elezioni su alcuni ambiti tematici di sicuro rilievo giuspubblicistico.

Uno di questi concerne l'impatto del voto sull'identità nazionale di Taiwan, la cui definizione rappresenta una condizione preliminare rispetto alla esistenza stessa dell'ordinamento. Il tema *de quo* si conferma, infatti, come indicativo anche nella direzione di un inquadramento delle diverse *policies* degli schieramenti partitici circa le relazioni con la Cina popolare, tenuto conto della duplicità delle prospettive in base alle quali tali relazioni devono essere analizzate, l'una d'impronta culturale e strutturale, mentre l'altra presenta un'indole prevalentemente politica e di rilievo contingente.⁶

La distinzione risale alla storia moderna di Taiwan: occorre ricordare, infatti, che l'isola presenta una propria popolazione eterogenea, che, in sintesi, include sia una componente indigena autoctona, sia un gruppo di origine Han (provenienti dalla Cina territoriale) tradizionalmente già insediato nell'isola quando essa venne occupata dal Giappone, che, a partire dal 1895 (quando la dinastia Qing la cedette con il trattato di Shimonoseki) la governò come propria colonia, sia, infine, un ulteriore gruppo, anch'esso di origine Han, ma arrivato nell'isola dopo il 1949, quando – dopo la sconfitta dell'Impero giapponese nel 1945 e la vittoria militare conseguita, alla fine della guerra civile, da parte dell'esercito popolare - il governo nazionalista del Kuomintang presieduto da Chiang Kai-shek dovette rifugiarsi a Taiwan.⁷

Giova precisare come il fattore distintivo fra il profilo culturale e quello politico concerne la difficile convivenza fra la componente della popolazione cinese residente sin dal 19° secolo, ossia prima e durante l'occupazione giapponese (definiti anche come "*Taiwanese Benshengren*"), e l'arrivo caotico ed improvvisato – anche perché ritenuto solo provvisorio – dei continentali

9th 2024), dove si evidenzia un orientamento critico degli elettori nei confronti dei risultati delle politiche pubbliche poste in essere nelle ultime due legislature.

⁶ Dalla cronaca della campagna elettorale, riportiamo un'indicazione significativa della realtà della puntuale contrapposizione programmatica: "La settimana scorsa, durante il primo confronto televisivo tra i tre pretendenti alla presidenza, Hou Yu-ih ha invitato William Lai Ching-te a rivedere le sue posizioni, sostenendo che l'indipendenza di Taiwan avrebbe come conseguenza la guerra. «Signor Lai, lei è il presidente del Dpp. Siete disposti ad abolire la piattaforma indipendentista del partito, in modo che i cittadini possano... stare tranquilli?», lo ha incalzato il candidato del Kuomintang. Lai ha risposto attaccando Hou per aver accettato il principio «una sola Cina» così come il modello «un paese, due sistemi» applicato a Hong Kong, che la leadership di Pechino ha suggerito anche per Taiwan e che, secondo il favorito per la presidenza, «non lascerebbe più spazio di sopravvivenza alla Repubblica di Cina», così M. Cocco, *Gli occhi del mondo su Taiwan: tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni del 13 gennaio, Domani*, 27 dicembre 2023.

⁷ Per un approfondimento della complessità della materia, così tipica della realtà asiatica e cinese, cfr. M. Brown, *Is Taiwan Chinese?: the Impact of Culture, Power, and Migration on Changing Identities*, Berkeley, 2004; e D. M-H. Yang, *The Great Exodus from China*, Cambridge, 2021.

nazionalisti del Kuonmintang (*mainlanders*, noti anche come "*Taiwanese Waishengren*"), i quali, insieme alla Costituzione della Repubblica di Cina del 1947 (ancora vigente nella sola Taiwan), portarono con sé il cinese mandarino reso lingua nazionale obbligatoria e la legge marziale (revocata solo nel 1987) ed imposero un sistema autocratico, diffidente nei confronti dei già residenti sospettati di orientamenti filogiapponesi⁸, mono-partitico, incline alla corruzione, irrispettoso delle libertà democratiche, risoluto nel mantenimento del proprio controllo della popolazione e del territorio anche con la violenza, come esemplificato dal noto «incidente del 28 febbraio» del 1947 che ha segnato una frattura insanabile.⁹ Sicché la formula delle «due Cine» dovrebbe paradossalmente essere applicata anche all'interno della popolazione di Taiwan e non solo ai rapporti esterni fra Taiwan e Cina continentale.

Si può osservare che il tema dell'identità plurima di Taiwan deve essere valutato alla stregua di un fenomeno dinamico, volto, nella fase dominata dal KMT, ad un'opera di "derazzamento"¹⁰ ma successivamente indirizzato, come profilo essenziale della transizione sistematica negli anni '80 e '90, al rispetto delle diversità ed orientato anche a favorire la maturazione di una consapevolezza taiwanese unitaria: in proposito, si è parlato di un processo di "*indigenisation*" – ritenuta una delle "*driving forces of profound transformations*" (accanto alla "*democratisation*" e alla "*globalisation*") – quale "*one of the most difficult challenges in the development of Taiwan's constitutionalism*".¹¹

La distinzione identitaria qui da ultimo richiamata si riflette inevitabilmente sull'orientamento politico da promuovere nei confronti della Repubblica popolare: la popolazione autoctona indigena nonché quella di insediamento risalente – ancorché di discendenza cinese Han – è più vicina ad una sensibilità di indipendenza sostanziale, mentre quella di (relativamente) più recente trasferimento, nonostante le drammatiche vicende della guerra civile, della sconfitta militare e di un autentico esilio

⁸ Si consideri che il periodo coloniale giapponese ha rappresentato per i Taiwanesi l'esperienza di organizzazione istituzionale retta dalla allora vigente Costituzione imperiale Meiji del 1889.

⁹ L'episodio risale agli inizi dell'instaurazione della Repubblica di Cina nell'isola dopo la fine dell'occupazione giapponese. Il nuovo governatore cinese represses con la violenza le tensioni generate dal malcontento dei cittadini contro la corruzione e il malgoverno in occasione di una vicenda di per sé di minima consistenza. Il periodo, che comportò migliaia di morti, divenne noto con la denominazione di "terrore bianco". Nel 1995, in seguito alla transizione democratica, l'incidente divenne oggetto di commemorazione istituzionale e si istituì il "Giorno della memoria della pace", tuttora osservato.

¹⁰ Così in *Editoriale* ("Fantasma del nostro tempo"), dove si precisa che "il derazzamento [...] avrebbe prodotto la Taiwan odierna. Divenuti isolani per assenza di alternative, due milioni di Han si riunirono in élite claustrofobica, escludendo dal potere indigeni e discendenti degli altri cinesi, colpevolmente inquinati dal costume nipponico", in *Domino, cit.*, 6

¹¹ Così in J. Yeh, *The Constitution of Taiwan: A Contextual Analysis*, Oxford and Portland, 2016, dove si osserva altresì che "*the process of indigenisation was fraught with such struggles as unification with the mainland versus an independent Taiwan, Chinese versus Taiwanese self-identification, and revising and maintaining the ROC Constitution versus drafting a new constitution for Taiwan*", 4.

isolano favorisce una identità “pan-cinese (Han)” e una politica di avvicinamento – anche attraverso più intensi rapporti bilaterali di commercio – e, in qualche modo, di integrazione se non di vera e propria unificazione.

La situazione strategica, tuttavia, a causa della pendente minaccia di un ricorso allo strumento militare per l’occupazione dell’isola da parte della Repubblica popolare, obbliga ad un deciso condizionamento del linguaggio. Sicché nel discorso pubblico, il DPP preferisce parlare di autonomia anziché di indipendenza, affermare la necessità di una nuova costituzione senza però promuoverne effettivamente la scrittura, riconoscere l’unità della Cina ma sostenere che vi siano più modi per interpretarla. In definitiva, l’obbiettivo primario è di preservare lo *status quo* a tempo indeterminato. “Né indipendenza, né annessione a Pechino. Sotto l’ombrello militare statunitense”.¹²

3.1 L’ambiguità della formula “One Country, Two Systems”

È dato osservare come, in base a quanto sin qui posto in rilievo, si configuri un processo in corso di auto-determinazione del popolo di Taiwan, fondato su di una pluralità di elementi: una identità collettiva plurale e in fase di maturazione in senso nazionale, il possesso di proprie istituzioni di governo che assicurano l’effettività del controllo del territorio, un quadro ideologico ed assiologico corrispondente ad un proprio distinto sistema politico ed economico. Un processo di auto-determinazione idoneo a rappresentare l’avvio di un percorso indirizzato verso l’indipendenza nazionale e l’acquisizione dello *status* di stato sovrano.

Questi stessi elementi, tuttavia, sarebbero virtualmente idonei anche allo scopo di determinare un contenuto concreto alla formula “*One Country, Two Systems*” ricorrentemente utilizzata nel discorso pubblico della Repubblica popolare per rivendicare un modello organizzativo di unificazione della Cina; e potrebbero costituire, pertanto, una premessa per negoziare forme di integrazione fra l’ordinamento di Taiwan e quello della Cina continentale: in proposito, se la componente “*One Country*” potrebbe essere, di per sé, tendenzialmente chiara, il significato della seconda parte – “*Two Systems*” – è suscettibile di una molteplicità di definizioni.

Si tratta, pertanto, di individuare le modalità procedurali e sostanziali per la possibile configurazione di un ordinamento cinese integrato, seguendo un orientamento centripeto condiviso e liberamente negoziabile verso un assetto di autonomia speciale suscettibile di rappresentare una forma di esercizio dell’auto-determinazione nel contesto del diritto costituzionale anziché in quello del diritto internazionale.

¹² Così in *Editoriale*, in *Domino* cit. 10. In argomento si segnala anche L. M. Ricci, *I Taiwanese, Così vicini così diversi*, in *ibidem*, 29 ss. In argomento, ricordiamo l’affermazione di realismo diplomatico del Presidente USA J. Biden a commento dell’esito del voto, secondo il quale “gli Usa non sostengono l’indipendenza di Taiwan”,

La Costituzione della Repubblica popolare, nel testo del 1982 riformato sino al 2018¹³, prevede nel proprio preambolo che “*Taiwan is part of the sacred territory of the People's Republic of China. It is the sacred duty of the entire Chinese people, including our fellow Chinese in Taiwan, to accomplish the great task of reunifying the motherland*”, con una retorica che non rifugge dall’uso di espressioni ispirate all’emotività e addirittura alla sacralità.¹⁴

Ancora con riferimento all’unità e unitarietà di “*One Country*” si può leggere, nel preambolo costituzionale, il riconoscimento della pluralità delle identità culturali (“*The People's Republic of China is a unitary multi-national state built up jointly by the people of all its nationalities*”).¹⁵

Sin qui il riferimento all’unicità della Cina (“*One Country*”).

Per contro, ai fini della costruzione del contenuto del concetto dei “due sistemi”, osserviamo che la Costituzione sembra prefigurare un quadro di riconoscimento e garanzia delle diversità, anche e soprattutto in relazione al fattore territoriale: così, ad esempio, l’art. 4 prevede i principi di non discriminazione e di eguaglianza di tutte le distinte diversità culturali

¹³ Si veda il testo risultante dalla revisione del 2018 in https://english.www.gov.cn/archive/lawsregulations/201911/20/content_WS5ed8856ec6d0b3f0e9499913.html.

¹⁴ Riferimento alla sacralità che si ripete con riguardo alla proprietà pubblica di cui all’art. 12 (“*Socialist public property is sacred and inviolable*”) – a differenza di quella privata di cui all’art. 13 (“*Citizens' lawful private property is inviolable*) - e all’obbligo di difesa della patria di cui all’art. 55 (“*It is the sacred obligation of every citizen of the People's Republic of China to defend the motherland and resist aggression. It is the honorable duty of citizens of the People's Republic of China to perform military service and join the militia in accordance with the law*”). Si proclama altresì (art. 5) che “*The state shall safeguard the unity and sanctity of the socialist legal system*”.

La concezione etica dello Stato emerge anche in relazione alla sua missione educativa civica di cui all’art. 24 (“*the state shall promote socialist cultural-ethical advancement through widely accessible education on ideals, morality, culture, discipline and law, and through the formulation and observance of different forms of rules of conduct and public pledges among different urban and rural populations. The state shall champion core socialist values; advocate the civic virtues of love for the motherland, for the people, for work, for science and for socialism; educate the people in patriotism and collectivism, in internationalism and communism, and in dialectical and historical materialism; and combat capitalist, feudal and other forms of decadent thought*”).

¹⁵ Si veda in argomento il recente Libro Bianco del Governo della PRC (“*The Taiwan Affairs Office of the State Council and The State Council Information Office*”) intitolato “*The Taiwan Question and China's Reunification in the New Era*”, 2022, consultabile in https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/202208/10/content_WS62f34f46c6d02e533532f0ac.html. Nel testo, oltre ad una ricostruzione storica, si ricordano in particolare due fonti legislative: “*the Anti-Secession Law, adopted at the Third Session of the 10th NPC in March 2005, stipulates: "There is only one China in the world. Both the mainland and Taiwan belong to one China. China's sovereignty and territorial integrity brook no division. Safeguarding China's sovereignty and territorial integrity is the common obligation of all Chinese people, the Taiwan compatriots included. Taiwan is part of China. The state shall never allow the 'Taiwan independence' secessionist forces to make Taiwan secede from China under any name or by any means"*; nonché “*the National Security Law, adopted at the 15th meeting of the Standing Committee of the 12th NPC in July 2015, stipulates: "The sovereignty and territorial integrity of China brook no violation or separation. Safeguarding national sovereignty, unity and territorial integrity is the common duty of all Chinese citizens, including Hong Kong, Macao and Taiwan compatriots."*

nonché il principio di autonomia regionale, integrato ed in realtà assorbito dalla proclamazione dell'unitarietà strutturale anche dei "Two Systems".¹⁶

Una disciplina specifica concepita implicitamente proprio in vista di una integrazione di Taiwan è contenuta in un'ulteriore disposizione costituzionale sulla "specialità" di alcune forme di autonomia territoriale e sull'istituzione di "sistemi" organizzati come "*special administrative regions* [...] *in light of specific circumstances*", come prescritto dall'art. 31.¹⁷

Da parte del Governo della Repubblica popolare si prospetta una visione di marcata *accomodation* verso le rivendicazioni di Taiwan dal punto di vista sia materiale che procedurale.

Il Libro Bianco governativo del 2022, infatti, oltre a criticare fortemente l'aspirazione favorevole all'indipendenza coltivata dal DPP (in prossimità dell'avvio delle elezioni del 2024)¹⁸, assicura un ampio riconoscimento delle specificità d'ogni genere di Taiwan.¹⁹

¹⁶ Così il testo dell'art. 4: "*All ethnic groups of the People's Republic of China are equal. The state shall protect the lawful rights and interests of all ethnic minorities and uphold and promote relations of equality, unity, mutual assistance and harmony among all ethnic groups. Discrimination against and oppression of any ethnic group are prohibited; any act that undermines the unity of ethnic groups or creates divisions among them is prohibited. The state shall, in light of the characteristics and needs of all ethnic minorities, assist all ethnic minority areas in accelerating their economic and cultural development. All areas inhabited by ethnic minorities shall practice regional autonomy, establish autonomous organs, and exercise the power to self-govern. All ethnic autonomous areas are inseparable parts of the People's Republic of China. All ethnic groups shall have the freedom to use and develop their own spoken and written languages and to preserve or reform their own traditions and customs*".

¹⁷ Questo il testo dell'art. 31: "*The state may establish special administrative regions when necessary. The systems instituted in special administrative regions shall, in light of specific circumstances, be prescribed by laws enacted by the National People's Congress*". Sui limiti strutturali e sull'inadeguatezza dell'esperienza storica della formula S.A.R. (*Special Administrative Region*) applicata al Tibet si rinvia a R. Toniatti, *One country, three systems: The Tibetan quest for genuine autonomy between European experiences and Asian perspectives*, in R. Toniatti and J. Woelk (eds), *Regional Autonomy, Cultural Diversity and Differentiated Territorial Government*, London, 2017, 284 ss.

¹⁸ Questo il riferimento testuale: "*The DPP authorities have adopted a separatist stance, and colluded with external forces in successive provocative actions designed to divide the country. They refuse to recognize the one-China principle, and distort and deny the 1992 Consensus. They assert that Taiwan and the mainland should not be subordinate to each other, and proclaim a new "two states" theory. On the island, they constantly press for "de-sinicization" and promote "incremental independence". They incite radical separatists in and outside the DPP to lobby for amendments to their "constitution" and "laws". They deceive the people of Taiwan, incite hostility against the mainland, and obstruct and undermine cross-Straits exchanges, cooperation and integrated development. They have steadily built up their military forces with the intention of pursuing "independence" and preventing reunification by force. They join with external forces in trying to sow the seeds of "two Chinas" or "one China, one Taiwan". The actions of the DPP authorities have resulted in tension in cross-Straits relations, endangering peace and stability in the Taiwan Straits, and undermining the prospects and restricting the space for peaceful reunification. These are obstacles that must be removed in advancing the process of peaceful reunification*".

¹⁹ In tal senso si esprime espressamente il testo: "*The One Country, Two Systems principle is an important institutional instrument created by the CPC and the Chinese government to enable peaceful reunification. It represents a great achievement of Chinese socialism. Peaceful reunification and One Country, Two Systems are our basic principles for resolving the Taiwan question and the best approach to realizing national reunification. Embodying the Chinese*

Lo stesso documento del Governo, oltre a richiamare l'avvio di una precedente informale esperienza negoziale - denominata, con formula accattivante, quale “*the 1992 Consensus*”²⁰ - delinea un percorso convenzionale equilibrato e pienamente garantista.²¹

A conferma della credibilità della prospettiva indicata, il Libro Bianco porta a sostegno l'esperienza storica - già maturata - di applicazione del principio “*One Country, Two Systems*” allo sviluppo delle relazioni con la S.A.R. Hong Kong e con la S.A.R. Macao.²²

Proprio il richiamo esplicito a questa esperienza pregressa (in realtà, ancora in corso nel suo potenziale repressivo) contribuisce a porre in rilievo l'esigenza di esprimere una valutazione realistica - *a posteriori*, per Hong

wisdom - we thrive by embracing each other - they take full account of Taiwan's realities and are conducive to long-term stability in Taiwan after reunification [...] We maintain that after peaceful reunification, Taiwan may continue its current social system and enjoy a high degree of autonomy in accordance with the law. The two social systems will develop side by side for a long time to come. One Country is the precondition and foundation of Two Systems [...] To realize peaceful reunification, we must acknowledge that the mainland and Taiwan have their own distinct social systems and ideologies. The One Country, Two Systems principle is the most inclusive solution to this problem. It is an approach that is grounded in democratic principles, demonstrates good will, seeks peaceful resolution of the Taiwan question, and delivers mutual benefit. The differences in social system are neither an obstacle to reunification nor a justification for secessionism. We firmly believe that our compatriots in Taiwan will develop a better understanding of the principle, and that the Two Systems solution to the Taiwan question will play its full role while compatriots on both sides work together towards peaceful reunification”.

²⁰ Questo il testo del richiamo: “*After the Fourth Plenary Session of the 13th CPC Central Committee in 1989, China's Communists, led by Jiang Zemin, made eight proposals for the development of cross-Straits relations and the peaceful reunification of China[3]. The CPC facilitated agreement across the Straits on the 1992 Consensus, which embodies the one-China principle. It initiated cross-Straits consultations and negotiations, resulting in the first talks between heads of the non-governmental organizations authorized by the two sides of the Straits, and expanded cross-Straits exchanges and cooperation in various fields”.*

²¹ Così si esprime il testo: “*Peaceful reunification can only be achieved through consultation and discussion as equals. The long-standing political differences between the two sides are the fundamental obstacles to the steady improvement of cross-Straits relations, but we should not allow this problem to be passed down from one generation to the next. We can phase in flexible forms of consultation and discussion. We are ready to engage with all parties, groups, or individuals in Taiwan in a broad exchange of views aimed at resolving the political differences between the two sides based on the one-China principle and the 1992 Consensus. Representatives will be recommended by all political parties and all sectors of society on both sides, and they will engage in democratic consultations on peaceful development of cross-Straits relations, integrated development of the two sides, and the peaceful reunification of our country”.*

²² Questa la valutazione dell'esperienza: “*It is a fact that since Hong Kong and Macao returned to the motherland and were reincorporated into national governance, they have embarked on a broad path of shared development together with the mainland, and each complements the others' strengths. The practice of One Country, Two Systems has been a resounding success. For a time, Hong Kong faced a period of damaging social unrest caused by anti-China agitators both inside and outside the region. Based on a clear understanding of the situation there, the CPC and the Chinese government upheld the One Country, Two Systems principle, made some appropriate improvements, and took a series of measures that addressed both the symptoms and root causes of the unrest. Order was restored and prosperity returned to Hong Kong. This has laid a solid foundation for the law-based governance of Hong Kong and Macao and the long-term continuation of One Country, Two Systems”.*

Kong e Macao e *a priori* per quanto concerne Taiwan – del valore del principio “*One Country, Two Systems*” e di identificare il contenuto dei margini formali e sostanziali dell’assetto di *special administrative autonomy* di cui all’art. 31 della Costituzione della Repubblica popolare.²³

Anche a questo proposito il Libro Bianco è – candidamente – esplicito, laddove riconosce che “Two Systems is subordinate to and derives from One Country; and the two are integrated under the one-China principle” e che “*provided that China's sovereignty, security and development interests are guaranteed, after reunification Taiwan will enjoy a high degree of autonomy as a special administrative region. Taiwan's social system and its way of life will be fully respected, and the private property, religious beliefs, and lawful rights and interests of the people in Taiwan will be fully protected*”.

In altre parole, la configurazione della *special administrative autonomy* – presente e futura – non può non essere inquadrata in un contesto sistematico coerente con l’ispirazione filosofica e sistematica dell’ordinamento, ossia con la sua forma di stato socialista, ancorché “con caratteristiche cinesi”.²⁴ Il requisito dell’omogeneità della forma di stato negli ordinamenti composti, del resto, rappresenta il dato connotativo nella generalità delle forme di stato.²⁵

Quest’ultima qualificazione – “*with Chinese characteristics*”, applicata e ripetuta in vari ambiti concettuali come un mantra per rivendicare una fonte di originalità nazionale rispetto alla derivazione ideologica dal marxismo-leninismo di origine culturale e storica europea²⁶ – non incide in alcuna

²³ È stato osservato che “*the PRC puts a disproportionate amount of academic thought into designing normative grants of autonomy for its EMARs and SARs. Both designations are intentional misnomers. To the extent any autonomy actually exists in the PRC's peripheries, it is largely economic*”, così J. Buhi, *Constitutional Asymmetry in the People's Republic of China: Struggles for Autonomy Under a Communist Party-State. A Country Study of Constitutional Asymmetry in China*, in P. Popelier, M. Sahadžić (eds), *Constitutional Asymmetry in Multinational Federalism. Managing Multinationalism in Multi-tiered Systems*, Cham, 2019, 125.

²⁴ Cfr. in argomento G. Tiffert, *Rule of Law with Chinese Characteristics. A New Genealogy*, in F. Hualing, J. Gillespie, P. Nicholson, W. Partlett (eds), *Socialist Law in Socialist East Asia*, Cambridge, 2018, 72 ss.

²⁵ Si rinvia in materia a G. Delledonne, *L’omogeneità costituzionale negli ordinamenti composti*, Napoli, 2017; F. Palermo e K. Kössler, *Comparative Federalism. Constitutional Arrangements and Case Law*, Oxford and Portland, 2017.

²⁶ È stato ben precisato che “la locuzione “stato di diritto” è utilizzata in funzione attributiva della parola “Cina”, che resta sostantivo nella frase in cinese. Non si tratta dunque di una versione cinese dello stato di diritto, ma di una sorta di principio di legalità autoctono, endogeno. Il percorso di riforma cinese non va inquadrato dunque sui binari della ‘marcia verso’ o “allontanamento dallo” stato di diritto occidentale, ma si tratta di interpretare la direzione della “via dello stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi”, in I. Cardillo, *Stato di Diritto con Caratteristiche Cinesi. Il nuovo pensiero di Xi Jinping tra sinizzazione dell’occidente e tradizione cinese*, in Michele Graziadei, Marina Timoteo, Angela Carpi (a cura di) *Chi resiste alla globalizzazione? Globalismi, regionalismi, nazionalismi nel diritto del XXI secolo*, Atti del VII Convegno Nazionale SIRD, Bologna, 2023, 51 s. Sul piano del metodo, non si può non convenire con l’Aut. da ultimo cit. sul fatto che “l’esperienza cinese di riflessione intorno al concetto di stato di diritto è sicuramente un laboratorio sperimentale di grande interesse per il comparatista” (*ibidem*, 57) ed altresì sulla difficoltà di una comparazione credibile senza una più che adeguata conoscenza della lingua e della cultura cinese. Per

misura sulla formalizzazione prescrittiva dei postulati ideologici della forma di stato socialista nella Costituzione della Repubblica popolare cinese.²⁷

I risultati delle recenti elezioni politiche di Taiwan e il suo significato in relazione alla maturazione progressiva della sua identità nazionale e costituzionale devono essere necessariamente valutati nell'ambito dello scenario afferente i rapporti con la Repubblica popolare.

4. Il significato delle elezioni e la forma di governo di Taiwan

L'esito delle elezioni generali del gennaio 2024 ha prodotto un particolare assetto dei rapporti di forza politica dei partiti destinato a sottoporre la forma di governo di Taiwan ad una prova di maturità istituzionale – peraltro già sperimentata in passato - riconducibile ad una formula che, mutuando la terminologia statunitense, potrebbe definirsi come *"lame duck"*. Una succinta ricostruzione della forma di governo consentirà un migliore apprezzamento delle ipotesi di impatto e possibile cambiamento.

Giova ripetere ancora una volta che la Costituzione di Taiwan non è altro che la Costituzione della Repubblica di Cina, adottata dall'Assemblea Nazionale Costituente a Nanchino (allora la capitale) nel 1946 nel contesto del governo nazionalista del *Kuonmintang* ed entrata in vigore, formalmente, nel 1947 ma in realtà sospesa dallo scoppio della guerra civile e poi dall'adozione, nel 1948, delle *Temporary Provisions to be effective during the Period of Communist Rebellion* che avevano introdotto deroghe sostanziali al testo e che sarebbero state abrogate solo nel 1991.²⁸

altro verso, tuttavia, non sembra potersi non riconoscere come, di certo con riguardo almeno alla teoria dello Stato e del diritto costituzionale, la forma giuridica sia talmente assorbita dall'ideologia, replicando un fenomeno che già si era storicamente manifestato attraverso lo studio dell'esperienza giuridica sovietica. Pertanto, la comparazione diretta delle forme e del rispettivo linguaggio, svolta con l'impiego delle categorie della comparazione elaborate nel contesto della cultura giuridica occidentale, non si presenta ancora con esiti del tutto costruttivi e soddisfacenti, anche in conseguenza dell'uso di quelle stesse categorie (nella fattispecie, lo 'stato di diritto') da parte della cultura giuridica cinese, che rinuncia all'elaborazione di categorie proprie, salvo integrare l'uso della categoria occidentale ('stato di diritto') con una qualificazione vaga, imprecisa e suscettibile di manipolazione..

²⁷ È significativo richiamare in proposito le prime disposizioni del testo costituzionale: *"Art. 1: The People's Republic of China is a socialist state governed by a people's democratic dictatorship that is led by the working class and based on an alliance of workers and peasants. The socialist system is the fundamental system of the People's Republic of China. Leadership by the Communist Party of China is the defining feature of socialism with Chinese characteristics. It is prohibited for any organization or individual to damage the socialist system. Art. 3: The state institutions of the People's Republic of China shall practice the principle of democratic centralism"*.

²⁸ Delle *Temporary Provisions* richiamiamo, a titolo informativo, solo alcune disposizioni: *"1. The President during the Period of Communist Rebellion may, by resolution of the Executive Yuan Council, take emergency measures to avert an imminent danger to the security of the State or of the people or to cope with any serious financial or economic crisis, without being subject to the procedural restrictions prescribed in Article 39 or Article 43 of the Constitution [...] 3. During the Period of Communist Rebellion, the President and the Vice President may be re-elected without being subject to the two-term restriction prescribed in Article 47 of the Constitution. 4. During the Period of Communist Rebellion, the President is authorized to establish, in accordance with the*

Il testo riflette il pensiero politico elaborato dalla teoria di Sun Yat-Sen, uno dei padri della rivoluzione anti-dinastica cinese, il cui pensiero viene esplicitamente menzionato nel preambolo tanto della Costituzione della Repubblica di Cina, quanto in quello della Repubblica popolare.²⁹

4.1 La forma di governo: gli organi di indirizzo

Nel testo della versione originaria della Costituzione si fa riferimento ad un quadro istituzionale proprio ed in parte eccentrico rispetto al modello occidentale: ad esempio, si istituisce e si disciplina una Assemblea nazionale (artt. 25-34, competente, in particolare, in tema di revisione costituzionale e di elezione e revoca del Presidente), la figura del Presidente (artt. 35-52) ed altresì di cinque organi costituzionali – ciascuno denominato *Yuan* – quali l'*Executive Yuan* (composto da un proprio Presidente e dai Ministri, artt. 53-61), il *Legislative Yuan* (organo monocamerale, preposto alla legislazione ordinaria, al bilancio ed ai rapporti con il governo, artt. 62-76), il *Judicial Yuan* (artt. 77-82), l'*Examination Yuan* (artt. 83-89, preposto, secondo la rigorosa tradizione imperiale, alle funzioni di “*the highest examination organ of the State*”)³⁰, e il *Control Yuan* (artt. 90-106) definito quale “*the highest control organ of the State. It shall exercise the powers of consent, impeachment, censure, and auditing*”.

La Costituzione ha conosciuto una successiva evoluzione, caratterizzata, peraltro, da un alto grado di ambiguità fra, da un lato, la sua vocazione a fungere (*rectius*, continuare a fingere di fungere) come legge fondamentale anche per la Cina continentale e, dall'altro – una volta ufficialmente dichiarata la cessazione del “*period of Communist rebellion*” a partire dal 1° maggio del 1991 e abrogate le *Temporary Provisions* –, l'attitudine ad avviarsi a configurare un nuovo assetto costituzionale che avrebbe inciso sia sulla forma di stato, che sulla forma di governo.

Negli anni '90 (esattamente nel 1991, 1994, 1997, 1999), infatti, è entrata in vigore una successione di leggi costituzionali di revisione, ora

constitutional system, an organ for making major policy decisions concerned with national mobilization and suppression of the Communist rebellion and for assuming administrative control in war zones [...]”.

²⁹ Sun Yat-Sen (1866-1925) è stato definito come “il fondatore della repubblica in Cina, il più eminente rappresentante del nazionalismo rivoluzionario cinese, protagonista del primo importante caso di collaborazione tra un movimento anticolonialista e l'Internazionale comunista”, in E. Collotti Pischel, *Introduzione*, in Sun Yat-Sen, *I tre principi del popolo*, Torino, 1976. I tre principi del popolo di Sun Yat-Sen (nazionalismo, democrazia, benessere) sono enunciati in Costituzione, ma echeggiano piuttosto il pensiero del Presidente A. Lincoln (“*Article 1: The Republic of China, founded on the Three Principles of the People, shall be a democratic republic of the People, to be governed by the people, and for the people*”). La dimensione storica del personaggio è menzionata anche nel preambolo della Costituzione della Repubblica popolare (“*The Revolution of 1911, led by Dr. Sun Yat-sen, abolished the feudal monarchy and gave birth to the Republic of China. However, the historic mission of the Chinese people to oppose imperialism and feudalism was not yet accomplished*”).

³⁰ Si precisa che “*it shall be competent to decide on matters relating to examination, employment, registration, service rating, salary scales, promotion and transfer, security of tenure, commendation, financial assistance to the family in case of death, retirement, and old age pension*”.

designati unitariamente come *Additional Articles of the Constitution of the Republic of China (AA)*, ai quali occorre fare riferimento per individuare la disciplina vigente.

Una norma di aggiornamento nel segno del realismo politico, ad esempio, si può individuare nella riduzione dello spazio territoriale di applicabilità del testo costituzionale (rispetto alla Cina continentale), che è stata “diplomaticamente” resa con riferimento alla formula “*the free area of the Republic of China*”.³¹

In relazione alla forma di governo, si segnala, in primo luogo, la soppressione dell’Assemblea nazionale e l’attribuzione delle sue competenze in capo al *Legislative Yuan*.

La forma di governo si fonda sulla previsione di un’articolazione del potere esecutivo, in un Presidente e un Vicepresidente eletti direttamente dal corpo elettorale per un mandato di quattro anni rinnovabile una sola volta (art. 2 *AA*)³² e in un Presidente dell’*Executive Yuan*, nominato dal Presidente e posto a capo dell’organo esecutivo collegiale (art. 3 *AA*).

La nomina (e la revoca) presidenziale del Presidente dell’*Executive Yuan* non è sottoposta a distinta investitura fiduciaria da parte del *Legislative Yuan* ma, tuttavia, si stabilisce che il Presidente dell’*Executive Yuan* “*shall be responsible to the Legislative Yuan*” (art. 3 *AA*): infatti, si prescrive non solo l’obbligo di sottoposizione di “*a statement on its administrative policies and a report on its administration*” e di corrispondere alla funzione di sindacato ispettivo dell’assemblea parlamentare ma anche e soprattutto la subordinazione all’obbligo di dimissioni in seguito ad un voto assembleare di sfiducia, benché si possa contestualmente richiedere al Presidente lo scioglimento anticipato del *Legislative Yuan* (art. 3 *AA*).³³

L’atto presidenziale di scioglimento dell’assemblea parlamentare è discrezionale e si prescrive solo l’esenzione dall’obbligo di controfirma del Presidente dell’*Executive Yuan*.³⁴

³¹ A titolo esemplificativo, l’art. 1 degli *Additional Articles* riconosce il voto referendario per la revisione costituzionale in atto a “*the electors of the free area of the Republic of China*”; l’art. 2 stabilisce che “*the president and the vice president shall be directly elected by the entire populace of the free area of the Republic of China*”; l’art. 12 sottopone le future leggi di revisione al voto degli “*electors in the free area of the Republic of China*”.

³² Si prescrive la candidatura e l’elezione congiunta delle due figure, secondo il criterio *first past the post* (“*The presidential and the vice presidential candidates shall register jointly and be listed as a pair on the ballot. The pair that receives the highest number of votes shall be elected*”). Inoltre, “*The terms of office for both the president and the vice president shall be four years. The president and the vice president may only be re-elected to serve one consecutive term*”.

³³ “*With the signatures of more than one-third of the total number of Legislative Yuan members, the Legislative Yuan may propose a no-confidence vote against the president of the Executive Yuan. Seventy-two hours after the no-confidence motion is made, an open-ballot vote shall be taken within 48 hours. Should more than one-half of the total number of Legislative Yuan members approve the motion, the president of the Executive Yuan shall tender his resignation within ten days, and at the same time may request that the president dissolve the Legislative Yuan. Should the no-confidence motion fail, the Legislative Yuan may not initiate another no-confidence motion against the same president of the Executive Yuan within one year*”.

³⁴ Cfr. art. 2. *AA*: “*Presidential orders to appoint or remove from office the president of the Executive Yuan or personnel appointed with the confirmation of the Legislative Yuan in*

Un istituto singolare della forma di governo prevede, in caso di discrepanza fra l'indirizzo politico parlamentare e quello governativo, la facoltà dell'*Executive Yuan* di richiedere un secondo voto dell'assemblea su una determinata misura: la volontà parlamentare prevale solo nell'ipotesi di una nuova votazione a maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea.³⁵

Il Presidente presenta una relazione al *Legislative Yuan* “*on the state of the Nation*” (art. 4. *AA*).

La figura del Presidente (e del Vicepresidente) è sottoposta sia a revoca elettorale (*recall*) che ad *impeachment*. Nella prima ipotesi, l'iniziativa dipende da una minoranza qualificata dei membri del *Legislative Yuan*, confermata dal voto di una maggioranza qualificata dello stesso, e ulteriormente sottoposta al corpo elettorale ed alla maggioranza dei voti validi calcolata su un *quorum* di affluenza della maggioranza degli elettori aventi diritto.

L'*impeachment*, a sua volta, è rimesso all'iniziativa del *Legislative Yuan* (“*upon the proposal of more than one-half of the total members of the Legislative Yuan and passed by more than two-thirds of the total members of the Legislative Yuan*”, art. 4. *AA*) e alla successiva deliberazione della Corte costituzionale (art. 2. *AA*).

In situazioni di emergenza, con il sostegno dell'*Executive Yuan Council*, il Presidente può adottare tutti gli atti necessari “*to avert imminent danger affecting the security of the State or of the people or to cope with any serious financial or economic crisis* [...]”, a condizione che tali decreti d'emergenza vengano confermati dal *Legislative Yuan* entro dieci giorni.³⁶

La composizione del *Legislative Yuan* si basa su 113 membri (art. 4 *AA*), la cui elezione è organizzata in base a tre circoscrizioni: la prima, che interessa 73 deputati, definita secondo un criterio territoriale (“*elected from the Special Municipalities, counties, and cities in the free area. At least one member shall be elected from each county and city*”); la seconda, pari a tre membri, “*shall be elected from among the lowland and highland aborigines in the free area*”; e la terza, corrispondente a 34 membri, “*shall be elected from the nationwide constituency and among citizens residing abroad*”.

Il sistema elettorale è proporzionale, è prevista una soglia di sbarramento del 5 per cento e si prescrive, altresì, che “*the number of elected female members on each party's list shall not be less than one-half of the total number*”.

La tutela dell'integrità territoriale dell'ordinamento – “*defined by its existing national boundaries*” - è garantita da una procedura aggravata, fondata

accordance with the Constitution, and to dissolve the Legislative Yuan, shall not require the countersignature of the president of the Executive Yuan”.

³⁵ Cfr. l'art. 3 *AA*: “*Should the Executive Yuan deem a statutory, budgetary, or treaty bill passed by the Legislative Yuan difficult to execute, the Executive Yuan may, with the approval of the president of the Republic and within ten days of the bill's submission to the Executive Yuan, request the Legislative Yuan to reconsider the bill. The Legislative Yuan shall reach a resolution on the returned bill within 15 days after it is received. [...] Should the Legislative Yuan not reach a resolution within the said period of time, the original bill shall become invalid. Should more than one half of the total number of Legislative Yuan members uphold the original bill, the president of the Executive Yuan shall immediately accept the said bill*”.

³⁶ La disposizione prescrive che “*however, such decrees shall, within ten days of issuance, be presented to the Legislative Yuan for ratification. Should the Legislative Yuan withhold ratification, the said emergency decrees shall forthwith cease to be valid*” (art. 2 *AA*).

sull’iniziativa di un quarto dei membri del *Legislative Yuan*, sulla deliberazione di non meno dei tre quarti degli stessi e confermata in un referendum dagli elettori “*in the free area of the Republic of China*” con una maggioranza superiore alla metà degli aventi diritto al voto (art. 4 *AA*).

4.2 La forma di governo e la giurisdizione costituzionale

Gli *Additional Articles of the Constitution of the Republic of China* si sono posti quale fonte terminale di uno specifico graduale sviluppo normativo che concerne la configurazione di una Corte costituzionale, che ha svolto un ruolo determinante nella transizione verso un regime liberale e democratico e che, sin dagli inizi dell’esperienza dell’ordinamento, ha assunto una tendenza ispirata a criteri di *judicial activism*.³⁷

La Costituzione del 1947 aveva previsto che “*the Judicial Yuan shall be the highest judicial organ of the State*” (art. 77). Al suo interno, era stabilito che il Presidente nominasse, con la conferma del *Control Yuan*, alcuni *Grand Justices* ai quali – riuniti nel *Council of Grand Justices* – veniva conferita la funzione di interpretazione della Costituzione ed il potere di unificare l’interpretazione di leggi ed ordinanze (art. 78). Con gli *Additional Articles*³⁸, si conferma la competenza presidenziale a nominare all’interno del *Judicial Yuan*, ma con il consenso del *Legislative Yuan*, un corpo di quindici “*Grand Justices*” i quali costituiranno una Corte costituzionale³⁹, cui viene attribuita

³⁷ È stato osservato che “*vibrant reviews and decisions issued by the Constitutional Court and lower courts have contributed tremendously to the democratic transition, beyond the changes ushered in through incremental constitutional revision and the heightened political exchange and civic engagements*”, 155; e che “*the Constitutional Court has continuously served as the guardian of constitutional democracy and its landmark decisions have contributed greatly to Taiwan’s system of checks and balances, at times reining in the executive and legislative powers*”, 156 in J. Yeh, *The Constitution of Taiwan: A Contextual Analysis*, Oxford and Portland, 2016. Cfr. anche T. Ginzburg, *Confucian Constitutionalism? The Grand Justices in the Republic of China*, in T. Ginzburg, *Judicial Review in the New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*, Cambridge, 2003, 106 ss.

³⁸ In realtà, nel corso degli anni, la materia è stata progressivamente ridefinita; “(1) *the Rules of the Council of Grand Justices of 1948*, (2) *the Council of Grand Justices Act of 1958*, (3) *the Constitutional Court Interpretation Act of 1993*, and (4) *the current Constitutional Court Procedure Act, which came into effect on January 4, 2022. With the latest change, this Act renames the Council of Grand Justices to the “Constitutional Court” as a full-fledged judicial body. Under the Constitutional Court Procedure Act, the Justices sit as the Constitutional Court in the adjudication of cases laid down by the Constitution and legislation*”. Dal sito della Corte costituzionale in <https://cons.judicial.gov.tw/en/docdata.aspx?fid=2140>.

³⁹ Su vari aspetti dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale cfr. M. Kuo and H. Chen, *Constitutional Review 3.0 in Taiwan: A Very Short Introduction of Taiwan’s New Constitutional Court Procedure Act*, in *Int’l J. Const. L. Blog*, Jan. 7, 2022; Idem, *The Parliament Is Dead, Long Live the Court”: Thirty Years after the Rise of the Taiwan Constitutional Court from the Ashes of Taiwan’s Very Long Parliament*, in *Int’l J. Const. L. Blog*, June 27, 2020; Idem, *The Parliament Is Dead, Long Live the Court”: Thirty Years after the Rise of the Taiwan Constitutional Court from the Ashes of Taiwan’s Very Long Parliament*, in *Int’l J. Const. L. Blog*, June 27, 2020, C. Huang, *I-CONnect Symposium: The 70th Anniversary of the Taiwan Constitutional Court—The Second Life of a Constitutional Court: Taiwan Constitutional Court and its Struggling with the Past*, in *Int’l J. Const. L.*

l'ulteriore funzione “to adjudicate matters relating to the impeachment of the president or the vice president, and the dissolution of unconstitutional political parties” (art. 5 AA). La medesima disposizione precisa che “a political party shall be considered unconstitutional if its goals or activities endanger the existence of the Republic of China or the nation's free and democratic constitutional order”.⁴⁰

La giurisdizione di costituzionalità si estende alle note figure del controllo astratto e concreto, su ricorso diretto sia degli individui sia di una minoranza qualificata di un terzo dei membri del *Legislative Yuan* e del conflitto di competenza fra le istituzioni, anche del governo locale. La Corte stessa, con la *JY Interpretation 371*⁴¹ del 1995 ha precisato che si tratta di una giurisdizione esclusiva, azionabile anche con ricorso in via incidentale a parte degli organi giudici ordinari.

Il ruolo della Corte costituzionale è stato autorevolmente ricostruito in questi termini: “*Taiwan's Constitutional Court has developed various judicial strategies to deal with the myriad of challenges that have arisen. These strategies include the pro-dialogue approach, the variety of constitutional decisions, the principle of proportionality, judicial reference to foreign and international legal sources, and the strategy of presenting a united court. Through its employment of these strategies – which demonstrate both transitional and transnational characteristics – the Court has managed to control its agenda and concurrently preserve itself as an institution capable of maintaining its integrity*”.⁴²

5. Osservazioni finali: le incertezze dello scenario post-elettorale

La ricostruzione del quadro essenziale degli organi di indirizzo e della giurisdizione costituzionale e del suo potenziale di intervento sulla forma di governo agevola una valutazione delle possibili conseguenze delle recenti elezioni presidenziali e parlamentari del 13 gennaio 2024.

L'assetto degli organi di indirizzo – Presidente, *Executive Yuan* e *Legislative Yuan* – presenta i principali caratteri tipici della forma di governo semipresidenziale: un potere esecutivo bicefalo, l'elezione popolare diretta del Presidente, il rapporto fiduciario fra il Presidente e il Presidente dell'*Executive Yuan* con i suoi componenti, l'assenza di un'investitura fiduciaria fra l'*Executive Yuan* ed il *Legislative Yuan*, la possibilità di una mozione parlamentare di sfiducia nei confronti dell'*Executive Yuan*, la conseguente facoltà del Presidente dell'*Executive Yuan* di richiedere al Presidente lo scioglimento anticipato del *Legislative Yuan*.

Giova aggiungere al quadro la presenza, accanto all'*impeachment* del Presidente, strutturato secondo il modello costituzionale statunitense, anche dell'istituto del *recall*, configurato quale sanzione strettamente politica di

Blog, Dec. 13, 2020; W. Chang, *Constitutional Court of Taiwan (Judicial Yuan)*, in *Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law*, 2017.

⁴⁰ Si precisa che nessuna delle due competenze ha sinora avuto modo di venire esercitata,

⁴¹ Questo è il consueto metodo di citazione delle decisioni della Corte. Per la traduzione in inglese delle *Interpretations* sino al 2022 e dei *Judgements* dopo il 2022, nonché per dati statistici, si rinvia al sito della Corte in <https://cons.judicial.gov.tw/en/docdata.aspx?fid=2170>.

⁴² Così in J. Yeh, *The Constitution of Taiwan: A Contextual Analysis*, cit., 192.

iniziativa parlamentare – su impulso di una minoranza qualificata e subordinato al voto di una maggioranza qualificata – e rimesso al corpo elettorale, rispetto al quale la responsabilità politica del Presidente acquista uno spessore concreto.

L'elezione diretta del Presidente e le sue funzioni sono chiaramente formalizzate come caratterizzazione di un organo di indirizzo politico, senza ambiguità ed ambivalenze ispirate ad un ruolo di natura apparentemente arbitraria.⁴³ Di conseguenza, esistono margini potenziali che consentono di prefigurare in astratto una situazione di contrapposizione politica fra l'indirizzo del Presidente, la designazione dell'*Executive Yuan* e l'indirizzo del *Legislative Yuan*, con l'effetto di produrre la sequela fra un voto parlamentare di sfiducia e uno scioglimento anticipato del *Legislative Yuan*, con l'aspettativa – virtuale – di un intervento risolutivo del conflitto da parte del corpo elettorale.

L'ipotesi è ben nota anche nell'esperienza storica del *divided government* della forma di governo presidenziale degli Stati Uniti ed in quella della *cohabitation* – che allude ai rapporti fra Presidente e Primo ministro – che si è manifestata nella forma di governo semipresidenziale francese.⁴⁴ Nel caso di Taiwan, tuttavia l'ipotesi della mancata coincidenza fra la maggioranza presidenziale e quella parlamentare è particolarmente significativa in quanto le due elezioni sono contestuali e, di conseguenza, i fattori idonei ad orientare le scelte differenziate del corpo elettorale non possono agevolmente essere ricondotte a circostanze contingenti proprie di ciascuna occasione elettorale. Presso una componente del corpo elettorale, in altre parole, il *divided government* sembra essere il risultato deliberatamente voluto, a maggior sostegno dei rispettivi contenuti di maggior distinzione dei programmi politici.

La valutazione dell'esito delle elezioni del 2024 deve, in tutti i casi, tenere conto di due circostanze: in primo luogo, lo scenario conflittuale e l'esigenza strutturale di operare per compromessi deve tener conto della presenza di un soggetto politico terzo rispetto ai due partiti maggiori (distinti per un solo seggio di differenza), il *Taiwan People's Party*; in secondo luogo, l'assetto del *divided government* non si presenta per la prima volta nell'esperienza di governo di Taiwan.

Sotto quest'ultimo profilo, ricordiamo, infatti, che – mentre in occasione delle prime elezioni presidenziali dirette del 1992 e del 1996 il KMT aveva vinto entrambe le competizioni – nel 2000 e nel 2004 il DPP vinse le elezioni presidenziali che nel 2008 e nel 2012 furono invece vinte dal KMT. Sicché nei periodi segnati dalle elezioni del 2000 e del 2008 si è manifestata una discrepanza fra la maggioranza presidenziale e quella parlamentare, permettendo al sistema di sperimentare sia la rotazione democratica, sia il governo diviso.

⁴³ È evidente il riferimento all'art. 5, 1° comma della Costituzione francese del 1958 (*“Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État”*).

⁴⁴ Alle conseguenze di conflitto istituzionale e di paralisi dell'azione di governo nell'ordinamento francese si era pensato di porre rimedio intervenendo sulla durata del mandato presidenziale e facendolo coincidere con quello dell'Assemblea nazionale. Ma la revisione costituzionale *de qua* non si è rivelata in grado di acquisire il risultato atteso.

Rispetto alle precedenti esperienze di governo diviso, tuttavia, le elezioni del 2024 presentano almeno un dato del tutto nuovo, ossia una presenza parlamentare non marginale di un terzo soggetto politico – il *Taiwan People's Party (TPP)* – in grado di svolgere un ruolo di (s)bilanciamento fra l'indirizzo politico presidenziale riconducibile al DPP e l'opposizione da parte del *KMT* quale maggior gruppo parlamentare.⁴⁵ Sarebbe prematuro anticipare un'alleanza politica strategica permanente fra il *TPP* ed il *KMT* e si rivela più plausibile ritenere che almeno in una prima fase della legislatura il *TPP* privilegi un atteggiamento flessibile e disponibile alla trattativa con entrambi i due contrapposti protagonisti politici.⁴⁶

In effetti, nella prima occasione di un voto parlamentare – l'elezione del presidente dell'assemblea –, il Partito popolare di Taiwan si è astenuto e l'elezione di un esponente del *KMT* è risultata meno agevole del previsto.⁴⁷

È evidente che indicazioni più precise si potranno ricavare dall'insediamento ufficiale del nuovo Presidente fissato per il 20 maggio 2024, dalle sue dichiarazioni programmatiche e dalla composizione dell'*Executive Yuan*.

I rapporti con la Cina sono destinati, inevitabilmente, ad occupare lo spazio centrale dell'indirizzo politico e, in tal senso, le dinamiche esterne – da ricondurre alla Cina e agli Stati Uniti (con l'incognita delle elezioni presidenziali del novembre 2024) – incideranno in modo decisivo. Dal punto di vista delle prospettive interne, si dovrà tenere conto della composizione del *Legislative Yuan* e della situazione di *divided government*, alla luce anche dell'incertezza circa l'assunzione di un orientamento trasparente e responsabile da parte del terzo partito.

In tale contesto, sembra doversi rilevare che il mantenimento della situazione attualmente vigente – un'indipendenza di fatto ma non dichiarata, una rete di relazioni internazionali caratterizzate da fattori economici e commerciali e non politici, l'ulteriore sviluppo condiviso di un'identità nazionale e costituzionale, il mantenimento di un equilibrio fra valori asiatici e una prospettiva cosmopolita – rappresenta ancora un obiettivo prioritario.

⁴⁵ Nondimeno, fra le innovazioni prodotte dalle elezioni, si è osservato che “*the KMT has slowly become a Taiwanese party since KMT candidate Hou Yu-ih distanced himself from former KMT President Ma Ying-jeou*” (ed altresì che “*the emergence of a third party. The Taiwan People's Party (TPP), led by Ko Wen-je, managed to maintain its position as a significant player in the election and secured eight seats in the Legislative Yuan, opening a new chapter in Taiwan's democracy*”), così M. Nakhiengchanh, *Former Japanese reporter says Taiwan's election significant in 4 ways. Kaori Fukushima calls election a victory for democracy*, in *Taiwan News*, 21 gennaio 2024.

⁴⁶ Nondimeno, durante la campagna elettorale il Partito popolare aveva prospettato una coalizione di maggioranza con il *KMT*, come indicato da M. Strong, *No party wins majority at Taiwan's new Legislative Yuan. KMT becomes largest party, TPP wins 8 seats*, in *Taiwan News*, 13 gennaio 2014.

⁴⁷ All'insediamento della nuova legislature, infatti, il *KMT* ha eletto il Presidente del *Legislative Yuan*, solo con l'appoggio di due parlamentari degli Indipendenti e con l'astensione del *TPP*: in argomento cfr. C. Donovan Smith, *Implications and politics behind Taiwan's new legislative speaker*, in *Taiwan News*, 1° febbraio 2024.

Roberto Toniatti
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Trento
roberto.toniatti@unitn.it